

TI_GERICHTE 11.2014.110 vom 27. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.110_d20101027

FR: TI_GERICHTE 11.2014.110 du 27 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 11.2014.110 del 27 ottobre 2010

Regeste

Revisione di una sentenza: appello irricevibile

Erwägungen

E. 2

Per quel che riguarda il termine di reclamo, v'è chi sostiene che in caso di revisione esso sia di 30 giorni (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/ S. Gallo 2011 , n. 6 ad art. 332) e chi afferma invece che sia di soli 10 giorni (ad esempio Trezzini in: Commentario al CPC, Lugano 2010, pag. 1413 a metà), come ha indicato il Pretore nella decisione del 18 dicembre 2014. Comunque sia, in concreto la questione può rimanere indecisa, il reclamo essendo stato inoltrato da RE 1 nel termine più breve.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore ha escluso una revisione di quanto deciso il 19 novembre 2014, tanto nella misura in cui l'interessata faceva valere (per la prima volta) di non conoscere la lingua tigrina perché i genitori l'avevano trasferita dall'Eritrea in Etiopia all'età di soli due anni, quanto nella misura in cui essa asseriva che lo Stato eritreo non le rilasciava documenti d'identità. A mente del Pretore mal si capiva in effetti come mai l'interessata non avesse addotto prima simili circostanze, che certo conosceva e che per altro apparivano in contrasto con gli accertamenti dell'Ufficio federale della migrazione. Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, il verbale d'interrogatorio del 1° dicembre 2014 è un mezzo di prova completamente nuovo, giacché successivo alla decisione del 19 novembre 2014, e per di più irrilevante, poiché contiene solo affermazioni dell'istante stessa.

E. 4

Riassunte le proprie traversie personali e l'esigenza imprescindibile di far accertare la sua identità per contrarre matrimonio, la reclamante ribadisce di ignorare la lingua tigrina perché, quantunque nata ad _____, in Eritrea, all'età di due anni i genitori l'hanno portata in Etiopia, donde è rientrata solo nel 2006. In Eritrea essa è poi rimasta fino al 2010, dopo di che ha lasciato il Paese. Essa ribadisce altresì di non aver potuto presentare alcun documento d'identità perché l'ambasciata eritrea non la riconosce come cittadina. In condizioni del genere non le rimane – essa conclude – che chiedere di “riesaminare l'istanza di accertamento d'identità”. Il problema è che, così argomentando, l'interessata perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda di revisione, non quella con cui il Pretore ha respinto la richiesta d'accertamento dell'identità e dello stato civile. Alla reclamante incombeva di spiegare, in altri termini, perché il Pretore ha negato a torto un motivo di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 CPC, non perché la documentazione da lei presentata con la domanda di revisione fosse rilevante. E nel reclamo

RE 1 non spende una parola per contestare la motivazione del Pretore, secondo cui i fatti adottati nella domanda di revisione erano a lei noti già prima che fosse emanata la decisione del 19 novembre 2014, mentre l'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC esige che i fatti rilevanti siano appresi in seguito. Tanto meno l'interessata pretende di avere scoperto nuovi mezzi di prova decisivi solo dopo l'emanazione della decisione pretorile, fermo restando che il verbale d'interrogatorio del 1° dicembre 2014 è addirittura successivo alla sentenza e non può quindi entrare in linea di conto (art. 328 cpv. 1 lett. a in fine CPC: “esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione”). Ne segue che, fuori tema, il reclamo si rivela privo di adeguata motivazione e va dichiarato irricevibile.

E. 5

Alla domanda di revisione del 2 dicembre 2014 RE 1 ha accluso invero – come si è accennato – fotocopia di una carta d'identità a suo nome apparentemente emessa il 16 novembre 2007 dal Governo provvisorio dell'Eritrea, Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea, su cui figurano i dati personali che l'interessata ha chiesto al Pretore di accertare. In proposito il comportamento dell'interessata appare quanto meno ambiguo, ove appena si pensi che essa ha dichiarato il 6 agosto 2010 all'Ufficio federale della migrazione di non possedere alcun documento (doc. E, pag. 4 seg., rubrica 13.2) e che lo stesso Centro di registrazione e di procedura di _____ ha menzionato sul rapporto “nessun documento d'identità consegnato al CR” (doc. E, pag. 5, rubrica 13.3). Solo nella domanda di revisione essa ha poi asserito di avere consegnato l'originale della carta d'identità (acclusa per la prima volta in fotocopia) il 1° agosto 2010 al Centro di registrazione e di procedura di _____. Se non che, quella fotocopia non costituisce “un mezzo di prova” ai fini dell'art. 338 cpv. 2 lett. a CPC, poiché nemmeno la reclamante pretende di averne scoperto l'esistenza solo dopo l'emanazione del giudizio del 19 novembre 2014. Non può quindi entrare in linea di conto per una procedura di revisione.

E. 6

Quanto precede ancora non significa, ad ogni buon conto, che l'istante si veda impedire per sempre il matrimonio senza alcun rimedio. La nota fotocopia della tessera d'identità, in effetti, non è passata al vaglio del Pretore nell'azione – sommaria – volta all'accertamento dell'identità e dello stato civile (art. 88 CPC; Montini in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 42; Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 5^a edizione, n. 3 ad art. 42). È stata considerata unicamente nella prospettiva della revisione e ritenuta inidonea a tale scopo. L'interessata può quindi reintrodurre un'azione di accertamento su altre basi, ripresentare a tal fine la fotocopia della carta d'identità ed esibire ogni altro documento utile in suo possesso, chiedendo nuovamente al Pretore di constatare la propria identità e il suo stato civile. Che RE 1 abbia un interesse legittimo all'accertamento è manifesto. Che il diritto al matrimonio e alla famiglia sia garantito dall'art. 14 Cost., dall'art. 12 CEDU e dall'art. 23 Patto ONU-II è fuori discussione. Che di tale diritto possano valersi, a determinate condizioni, anche persone senza permesso di soggiorno in Svizzera è pacifico (DTF 137 I 351; v. anche DTF 138 I 41). Che poi l'identità e lo stato civile della reclamante siano davvero controversi sembra il caso solo per quanto attiene alla cittadinanza, le altre generalità non risultando essere state poste in dubbio nemmeno dal Tribunale amministrativo federale, l'interessata avendo sempre rilasciato le medesime dichiarazioni (analogamente: sentenza inc. 400 14 135 del 23 settembre 2014 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione civile, in: www.bl.ch/kantonsgericht). Per quanto attiene al matrimonio, poi, la cittadinanza non parrebbe neppure svolgere un ruolo di primo piano,

l'interessata potendo sposarsi in Svizzera sia come cittadina eritrea sia come cittadina etiopica. Anche sotto il profilo della polizia degli stranieri, in definitiva, l'una o l'altra cittadinanza non sembra determinante, il Tribunale amministrativo federale avendo sì criticato la credibilità della richiedente, salvo lasciare in ultima analisi la questione irrisolta e non escludere che costei possa non essere etiopica, ma originaria di un altro Paese. Nel quadro di una nuova azione di accertamento l'esito del giudizio rimane dunque aperto.

E. 7

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le particolarità del caso, la precaria situazione finanziaria della reclamante e il fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale, nondimeno, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione che riguarda lo statuto di una persona è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: –; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna; Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.